



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

**PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE
(P.R.A.E.)**

*NORMATIVA PER LE AREE DI
DIVIETO NON CARTOGRAFATE*

(articolo 6, comma 2, lettera l) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71, come
sostituito dall'art. 2, comma 4 della L.R. 17 dicembre 1999, n. 33)

Art. 1

Oggetto della normativa

1. La seguente normativa, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera l), della l.r. 1 dicembre 1997, n.71 come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 17 dicembre 1999, n.33, riguarda le aree di divieto dell'articolo 6, comma 3, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71 non ancora cartografate nel PRAE.

Art. 2

Aree di divieto all'esercizio di cava non cartografate nel PRAE (articolo 6, comma 3 della l.r. 71/1997)

1. È vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle sedi degli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua, nelle spiagge, nei fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta, ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino.
2. Fino alla definizione delle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta, ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di Bacino, per fascia di rispetto dei corsi d'acqua si intende quella definita dall'articolo 29 (corsi d'acqua) delle NTA del PPAR per gli ambiti provvisori di tutela, o quelli previsti dai PRG adeguati al PPAR, fatte salve le piantate di tipo produttivo/ industriale.
3. Le fasce di rispetto dovranno essere calcolate a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine.
4. Le zone golenali, alberate o meno, sono definibili come le aree contigue all'alveo normalmente bagnato ed interessate dalla circolazione idrica durante le piene non eccezionali.
5. Le spiagge, ai sensi dell'articolo 32 delle NTA del PPAR, sono definite come la fascia litoranea compresa tra la battigia ed il limite esterno della spiaggia emersa, identificato dal limite di azione della massima onda di massima mareggiata.
6. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089 (ora D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.490).
7. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle aree di interesse archeologico individuate nelle tavole 10 e 17 ed elenco allegato 2 alle NTA del PPAR che comprendono:
 - a) le aree archeologiche di particolare interesse;
 - b) le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia podereale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
 - c) le strade consolari romane;
 - d) aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici.
8. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPAR, nelle aree archeologiche di cui al comma 6 e nelle aree archeologiche di cui al comma 7, lettera a), il

limite del divieto è stabilito in metri cinquanta (50) dal perimetro delle aree stesse (articolo 41, comma 2 delle NTA del PPAR).

9. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPAR, nelle aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani, di cui al comma 7, lettera b), il divieto si applica all'interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata.
10. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPAR, lungo le strade consolari di cui al comma 7, lettera c), il limite del rispetto è dell'ampiezza di metri dieci (10) dal ciglio delle strade consolari.
11. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n. 236, così come modificato dal D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152.
12. Fino all'individuazione da parte della regione delle zone di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e di rispetto, nonché all'interno dei bacini imbriferi e di ricarica della falda, delle zone di protezione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 152/1999, la zona di rispetto ha una estensione di duecento (200) metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
13. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio.
14. Fino alla approvazione di una legge forestale regionale, per bosco di alto fusto originario, di cui al comma 13, in conformità con i principi della selvicoltura generale ed a quanto indicato nel Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001, si intendono le seguenti tipologie forestali:
 - a) Soprassuolo di qualsiasi età che, oltre a soddisfare la definizione di bosco indicato nel Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001, risulta edificato in prevalenza da piante forestali legnose (vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo) di origine gamica nate per disseminazione naturale (anemofila, zoofila, per coresi dei semi a terra). Per prevalenza si intende la presenza percentuale maggiore del 50 % di queste piante, caratterizzate dalla particolare origine e forma di diffusione; la percentuale di queste piante deve essere calcolata con il metodo indicato nell'articolo 8 della "direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave";
 - b) imboschimenti e rimboschimenti realizzati con qualsiasi specie per qualsiasi scopo (naturalistico, produttivo, protettivo ecc.) anche se per mancanza di cure colturali, per colonizzazione degli spazi liberi, per formazione od invasione del piano dominato, risultano sede di un processo di colonizzazione dello spazio libero da parte di piante forestali legnose (vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo) di origine gamica e nate per disseminazione naturale, tale da soddisfare la definizione di bosco indicato nel Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001. Sono esclusi dalla definizione di bosco originario gli impianti di arboricoltura da legno;
 - c) formazioni forestali rade o degradate che risultano sede di un processo di colonizzazione dello spazio libero in cui la presenza di piante forestali legnose (alberi e arbusti) di origine gamica e nate per disseminazione naturale, è tale da soddisfare la definizione di bosco

- indicato nel Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001;
- d) aree con diversa destinazione d'uso del suolo che, a causa della cessazione di tale uso, risultano sede di un processo di colonizzazione dello spazio libero in cui la presenza di piante forestali legnose (vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo) di origine gamica e nate per disseminazione naturale, è tale da soddisfare la definizione di bosco indicato nel Decreto legislativo 18 maggio 2001 n.227 e specificato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali di cui alla D.G.R. n.2585 del 6.11.2001;
 - e) castagneti da frutto non in attualità di coltura così come definiti dalla D.G.R. n. 2585 del 6.11.2001;
 - f) inclusi particellari delle tipologie sopra descritte presenti all'interno di boschi cedui compensabili di superficie maggiore a 1.000 metri quadrati;
 - g) soprassuoli irregolari non qualificati come boschi cedui compensabili in sede di sopralluogo effettuato in sede di istruttoria del progetto da parte dei competenti organi forestali e regionali.
15. Per boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio, di cui al comma 13, si intendono boschi in cui la composizione percentuale del soprassuolo calcolata secondo il metodo stabilito dall'articolo 8 della "direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e la ricomposizione finale delle cave" non evidenzia la presenza percentuale delle specie sopra citate oltre i limiti indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera e) della L.R. 71/1997.
16. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle aree bio – italy di interesse comunitario, nazionale e regionale istituite ai sensi della direttiva europea 43/92/CEE.
- 16bis. Nelle aree bio-italy di interesse comunitario, nazionale e regionale, fino alla conclusione dell'iter di designazione secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 357/1997, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 dello stesso D.P.R.
17. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle foreste demaniali appartenenti al demanio regionale.

Art. 3

Aree di divieto all'esercizio di cava
(ai sensi delle NTA del PPAR e PRG adeguati al PPAR)

1. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava negli ambiti provvisori di tutela, di cui all'articolo 28 delle NTA del PPAR, delle aree di emergenze geologiche , geomorfologiche definite e perimetrate, in scala 1:10.000, ai sensi della C.R. n. 17 del 18 settembre 1990 o negli ambiti di tutela previsti dai PRG adeguati al PPAR per le emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche.
- 1bis. Per le cave che adottano le tecniche di escavazione innovative descritte nella "Direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative", non si applica il divieto previsto dall'articolo 28 delle NTA del PPAR; rimangono tuttavia valide le disposizioni di cui alla l.r. 28 febbraio 2000, n. 12.

2. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava, negli ambiti di tutela provvisori dei crinali di prima, seconda classe e terza classe, definiti ai sensi dell'articolo 30 delle NTA del PPAR, o in quelli previsti dai PRG adeguati al PPAR.
3. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava negli ambiti provvisori cartograficamente delimitati nella tavola 18 del PPAR relativi ad aree di particolare pregio paesistico ambientale e a basso livello di compromissione territoriale o in quelli previsti dai PRG adeguati al PPAR.
4. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle aree relative ai pascoli, ai prati – pascoli, ai prati umidi, palustri e torbosi, ai prati posti al di sopra di 700 metri o negli ambiti di tutela previsti dai PRG adeguati al PPAR.
5. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle zone umide definite ai sensi dell'articolo 36 delle NTA del PPAR e individuate nella tav. 5 ed elenco allegato 1 dello stesso Piano o negli ambiti di tutela previsti dai PRG adeguati al PPAR.
6. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nelle aree del paesaggio agrario di interesse storico-ambientale, definite ai sensi dell'articolo 38 delle NTA del PPAR e individuate nella tavola 8 ed elenco allegato 2 dello stesso Piano o negli ambiti di tutela previsti dai PRG adeguati al PPAR.
7. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava negli ambiti di tutela provvisori dei centri e nuclei storici definiti ai sensi dell'articolo 39 delle NTA del PPAR e cartograficamente individuati nelle tavole 8 e 15 ed elenco allegato 2 dello stesso piano o negli ambiti di tutela previsti dai PRG adeguati al PPAR.
8. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava negli ambiti di tutela provvisori degli edifici e manufatti storici definiti ai sensi dell'articolo 40 delle NTA del PPAR e individuati nelle tavole 9 e 16 ed elenco allegato 2 dello stesso Piano, o negli ambiti di tutela previsti dai PRG adeguati al PPAR.
9. E' vietato l'esercizio dell'attività di cava nei luoghi di memoria storica definiti ai sensi dell'articolo 42 delle NTA del PPAR ed elenco allegato 2 dello stesso Piano o negli ambiti di tutela previsti dai PRG adeguati al PPAR.
10. E' vietato l'esercizio dell'attività estrattiva a distanze minori di metri 10 da strade di uso pubblico non carrozzabili salvo diversa distanza che può essere stabilita dalla Giunta regionale con propria delibera e fatte salve diverse disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adeguati al PPAR.
11. E' vietato l'esercizio dell'attività estrattiva nelle fasce di rispetto delle strade ad uso pubblico previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, fatte salve diverse disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici. Gli articoli 2 e 3 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 classificano le strade e la definizione che le riguardano.

Art. 3 bis

Apertura di nuove cave, ampliamenti e recuperi

(ai sensi delle NTA del PPAR e dei PRG adeguati al PPAR)

1. L'apertura di nuove cave è vietata all'interno delle aree di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 1 dicembre 1997, n.71, nonché negli ambiti di tutela integrale ed orientata di cui agli articoli 26 e 27 delle NTA del PPAR e dei PRG adeguati al PPAR.

2. Per gli interventi di ampliamento delle cave attive ed autorizzate valgono i divieti di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71. Gli stessi interventi debbono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 delle NTA del PPAR e dei PRG adeguati al PPAR.
3. Per gli interventi di recupero che prevedono la commercializzazione del materiale estratto o l'asportazione a scomuto, anche parziale, dei costi di recupero, valgono i divieti di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71. Gli stessi interventi debbono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 delle NTA del PPAR e dei PRG adeguati al PPAR.

Art. 3 ter

Aree di esenzione (ai sensi delle NTA del PPAR)

1. Per le aree di possibile esenzione per i materiali di difficile reperibilità o non sostituibili con altri materiali, confermate e/o individuate dai PPAE in coerenza con i criteri stabiliti per ciascun materiale nella Relazione tecnico illustrativa generale ai paragrafi 3.3, 3.4 e 4, si applicano le esenzioni dell'articolo 60 delle NTA del PPAR, nei limiti stabiliti al punto 11 dello stesso articolo del PPAR per l'estrazione dei materiali di cava.
2. I Programmi Provinciali delle Attività Estrattive (PPAE) confermano e/o individuano le aree di esenzione compatibilmente con gli elementi da sottoporre a tutela, salvaguardia e valorizzazione, così come trasferiti nei PRG adeguati al PPAR nonché con le destinazioni d'uso del territorio definite dagli stessi strumenti urbanistici.

Art. 4

Individuazione limite divieto

1. Per l'individuazione dei limiti delle aree di divieto all'esercizio dell'attività estrattiva, di cui agli articoli 2 e 3, prevalgono le carte di maggior dettaglio allegate a piani, leggi ed atti amministrativi.